

**CONTRATTO COLLETTIVO DI
LAVORO INTEGRATIVO**


PER I DIPENDENTI

DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

OPERANTI NELLA PROVINCIA DI PORDENONE

SINDACATO RANRO

~~Per la~~ ~~Albini~~





Giuseppe
Gallina
Domenico
Carlo
P. P.

L'anno 2012, addì 15 novembre in Pordenone


tra

- ANCE Pordenone, rappresentato dal suo Presidente "pro tempore" p.i. Walter LORENZON, assistito dal Segretario geom. Ennio VICARIO, dal Dott. Giuseppe DEL COL e dal p.i.n. Pietro PLAZZOTTA

e

- il Sindacato Provinciale Fe.N.E.A.L. della Camera Sindacale Provinciale della U.I.L. di Pordenone, rappresentato dal Sig. Antonio VERRILLO e Guerrino BOZZETTO
- il Sindacato Provinciale F.I.L.C.A. dell'Unione Sindacale provinciale della C.I.S.L. di Pordenone, rappresentato dal Sig. Stefano BRUNETTA, Ranko SIMIDZIOSKI e Paolo FREGONESE
- il Sindacato Provinciale F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. della Camera Confederale del Lavoro di Pordenone, rappresentato dal Sig. Giovanni FACCA e Alessandro CONTE

viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini stipulato in Roma il 18 giugno 2008 rinnovato con Accordo Nazionale del 19 aprile 2010.



INDICE

art. 1 - Premesse e politiche a sostegno del lavoro nelle costruzioni.....	4
art. 2 - Diritti di informazione.....	5
art. 3 - Ente Scuola Maestranze Edili Prevenzione e Sicurezza - Cassa Edile..	6
art. 4 - Sicurezza - Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza - Sistema premiale per la sicurezza	8
art. 5 - Tesserino identificativo	11
art. 6 - Prestazioni extra contrattuali	12
art. 7 - Presentazione documenti in Cassa Edile	13
art. 8 - Carezza malattia -Infortunio sul lavoro.....	14
art. 9 - Trasporto ai cantieri.....	16
art. 10 - Lavori fuori zona e Mensa.....	18
art. 11 - Sede di lavoro e trasferta	20
art. 12 - Lavori speciali disagiati.....	21
art. 13 - Contrattazione di anticipo.....	24
art. 14 - Riduzione contributiva APE.....	25
art. 15 - Sospensione del rapporto di lavoro	26
art. 16.1 - Elemento Variabile della Retribuzione - Operai	27
art. 16.2 - Elemento Variabile della Retribuzione - Impiegati.....	30
art. 17 - Decorrenza e durata	33

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large stylized signature, a smaller signature, a signature with a flourish, a signature with a flourish, a signature with a flourish, and a signature with a flourish. Below these, there are several initials and a signature that appears to be 'R. Scary'.

**ART. 1 – PREMESSE E POLITICHE A SOSTEGNO DEL
LAVORO NELLE COSTRUZIONI**

Attesa l'importanza strategica del settore delle costruzioni nella provincia di Pordenone, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello sociale, le parti concordano sulla necessità di rafforzare gli istituti e le azioni volte a migliorare le condizioni di lavoro, con il duplice obiettivo di attrarre nel settore manodopera giovane e di tutelare ed incrementare le realtà imprenditoriali locali.


Considerata, inoltre, la grave congiuntura economica in cui versa in comparto delle costruzioni, non va sottovalutato il potenziale pericolo costituito da una concorrenza non sempre corretta.

Allo scopo le parti si impegnano a dare massima attuazione alle disposizioni in materia di sicurezza ed in materia di diritto all'informazione.

Allo stesso tempo le parti intendono rafforzare le iniziative volte a contrastare ogni forma di lavoro irregolare. Sotto questo aspetto è indispensabile rendere maggiormente efficace lo strumento del DURC, correlandolo anche alla verifica della congruità della manodopera, come previsto con l'accordo del 29 gennaio 2002, dal c.c.n.l. 20 maggio 2004, dall'Avviso Comune del 28 ottobre 2010 e dall'art. 118, comma 6 bis, del D.Lgs 163/2006.

E' indispensabile, pertanto, al fine di non affievolire l'efficacia della dichiarazione di regolarità contributiva, che le Organizzazioni Nazionali concordino rapidamente un documento in ordine alle quote di incidenza della manodopera e la relativa disciplina applicativa per la verifica di congruità.

Le parti evidenziano, infine, la necessità di dare attuazione al tavolo comune di concertazione, istituito con il contratto integrativo del 31 ottobre 2002, al fine di monitorare l'andamento dell'attività nel settore, i presupposti e gli obiettivi per la determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione, nonché tutti gli argomenti predetti.



ART. 2 – DIRITTI DI INFORMAZIONE

Relativamente ai diritti di informazione, le parti richiamano espressamente le seguenti disposizioni:

- art. 14 del c.c.n.l. 18 giugno 2008, in ordine ad appalti e subappalti;
- art. 93 del c.c.n.l. 18 giugno 2008, in ordine ai contratti a termine;
- art. 24 del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, relativamente al lavoro in "somministrazione".


Per quanto concerne i contratti di appalto e subappalto, la Cassa Edile provvederà a mettere a disposizione delle Organizzazioni Sindacali, secondo un cadenza temporale da concordare, le comunicazioni pervenute dalle imprese ai sensi dell'art. 14 del c.c.n.l. 18 giugno 2008.

Per quanto concerne i contratti a termine, secondo quanto previsto dall'art. 93 del c.c.n.l. 18 giugno 2008, l'Organizzazione Territoriale ANCE fornirà alle OO.SS., in occasione degli incontri di concertazione di cui al precedente art. 1, le informazioni in merito all'utilizzo sul territorio di tali contratti.

Per quanto concerne i contratti di somministrazione di lavoro, l'impresa utilizzatrice effettuerà le comunicazioni di cui all'articolo 24, comma 4, del Decreto Legislativo 276/2003.

Le parti, inoltre, si impegnano, coordinandosi in ambito regionale, ad avviare e sostenere ogni iniziativa finalizzata alla realizzazione di un programma comune volto a mettere in rete le Casse Edili con gli altri enti in ordine alla "notifica preliminare" di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/06 mediante un sistema informatico.

In occasione delle sessioni di concertazione di cui all'articolo 1 saranno valutate le predette informazioni anche relativamente a quanto disposto dall'art. 93 del c.c.n.l. 18 giugno 2008.

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged in a cluster at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be the names of the representatives of the various organizations mentioned in the text, such as the Cassa Edile and the ANCE Territorial Organization.

ART. 3 – ENTE SCUOLA MAESTRANZE EDILI
PREVENZIONE E SICUREZZA – CASSA EDILE

Considerata l'evoluzione indotta nel comparto dall'organizzazione decentrata del lavoro, dalla specializzazione dei settori di intervento e dalle disposizioni legislative in materia di occupazione, la "formazione professionale" assume una funzione sempre più rilevante. Al fine di ottimizzare la gestione della formazione professionale, tali problematiche vanno inquadrare in un'ottica che supera la dimensione strettamente provinciale. Le parti, pertanto, convengono sulla inderogabile necessità di rendere operativo un coordinamento, su base regionale, formato dalle singole Scuole Edili Provinciali, in grado di attuare l'attività di formazione in modo coordinato ed univoco.


Al fine di verificare l'efficacia dei corsi organizzati dalle Scuole Edili ed i percorsi di crescita professionale, la Scuola Edile di Pordenone raccoglierà dati relativi agli avanzamenti conseguiti dai lavoratori che hanno frequentato positivamente i corsi professionali dalla stessa tenuti.

La partecipazione a tali corsi, da parte dei lavoratori, qualora avvenga durante il normale orario di lavoro, dovrà essere concordata con i datori di lavoro, al fine di non pregiudicare l'attività dei cantieri e sarà documentata con un apposito attestato personale rilasciato dall'Ente che certifichi il grado di formazione conseguito.


Come stabilito nel contratto integrativo provinciale 14 febbraio 1978, ai lavoratori muniti del predetto attestato, qualora svolgano le mansioni oggetto dell'addestramento, verrà riconosciuta dalle imprese la qualifica conseguita ed il trattamento economico inerente alla qualifica stessa.

L'Ente Scuola Maestranze Edili Prevenzione e Sicurezza provvederà ad informatizzare i dati relativi ai corsi professionalizzanti svolti dall'Ente e rilasciare estratto dei corsi effettuati dal lavoratore interessato.

Le parti si impegnano, anche con il coordinamento dell'Ente Scuola Maestranze Edili Prevenzione e Sicurezza, ad avviare e sostenere iniziative volte a realizzare, mediante un sistema centralizzato a livello regionale, quanto previsto dall'art. 114 del CCNL in ordine alla realizzazione della "borsa lavoro" non appena espletata favorevolmente analogo fase sperimentale già in atto in altre regioni del territorio nazionale.

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or full names, arranged in a loose, overlapping pattern across the lower right and center of the page.

Le parti si impegnano a dare immediata attuazione ad eventuali accordi, da stipulare a livello nazionale, relativi all'iscrizione degli impiegati alla Cassa Edile.



ART. 4 – SICUREZZA – RAPPRESENTANTE
TERRITORIALE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA – SISTEMA PREMIALE PER LA
SICUREZZA

Ravvisata la necessità di adeguarsi a livello territoriale alle previsioni del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza, ed in attuazione dell'art. 4 del precedente contratto integrativo provinciale, le parti convengono sull'opportunità di confermare l'istituzione, relativamente alle imprese ove non è stata eletta tale figura, della Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza, nelle ipotesi stabilite dalla vigente disciplina in materia.

I criteri e le modalità di espletamento dell'attività del RLST saranno concordati con l'E.S.M.E.P.S., secondo principi finalizzati a realizzare una piena collaborazione fra le parti e all'affermarsi della cultura della prevenzione in materia di sicurezza.

Al fine di favorire l'applicazione dell'attività in argomento, di norma, la comunicazione di cui all'art. 102 del D.Lgs. 81/08 al RLST sarà eseguita secondo lo schema allegato al presente articolo.

Con decorrenza 1° dicembre 2012 l'attuale contributo destinato allo scopo, pari allo 0,10%, sarà incrementato dello 0,05%. Contestualmente sarà ridotto il contributo destinato al finanziamento della prestazione CIG Apprendisti dello 0,05%. Pertanto, a partire dal 1° dicembre 2012, le contribuzioni destinate al finanziamento del RLST e delle prestazioni CIG Apprendisti saranno le seguenti:

- Contributo RLST 0,15%;
- Contributo CIG Apprendisti 0,10%.

Le parti inoltre concordano che le imprese regolari sotto il profilo della sicurezza continueranno a beneficiare della riduzione dello 0,20% sulla contribuzione APE, prevista dall'art. 4 del precedente contratto integrativo provinciale del 20 giugno 2006.

Sono escluse dal beneficio, e quindi considerate irregolari ai sensi del presente articolo, le imprese nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, in materia di sicurezza sul lavoro, che in tal senso dovrà essere comunicata anche alla Cassa Edile da parte dell'impresa.



Tale sgravio potrà essere reintrodotta trascorsi 12 mesi dalla pronuncia di cui al precedente punto, qualora l'impresa non sia ulteriormente incorsa in analoghi eventi, e salvo parere favorevole del E.S.M.E.P.S..



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the left, a signature in the center, and several smaller signatures and initials on the right.

DITTA :

Lì _____

**Al Rappresentante Territoriale
dei Lavoratori per la sicurezza**

**Presso
ESMEPS
Largo S.Giorgio, 10
33170 Pordenone**

Oggetto: Richiesta di visita Cantiere del RLST
Comunicazione ai sensi dell' art. 102 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Con la presente, in qualità di impresa esecutrice dei lavori, si comunica che sono a disposizione in visione presso il cantiere, il piano operativo di sicurezza (POS) e il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) relativamente a :

Lavori di (Barrare la voce) : Ristrutturazione e ampliamento
 Costruzione di complesso residenziale di n. _____ alloggi

Altro: _____

Data del presunto inizio e fine dei lavori: dal _____ al _____

Cantiere sito nel Comune di : _____

Via o località : _____ n° _____

Committente : _____

Ditta esecutrice: _____

Tel. _____ fax _____


Cellulare _____ Sig. _____
(del RSPP o della persona incaricata)

Recapiti ESMEPS (Ente scuola maestranze edili prevenzione e sicurezza)

Telefono: 0434- 21439

Telefax: 0434- 21439

e-mail : info@esmeps.it


The bottom right section of the form contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials or full names. Additionally, there are some faint, illegible markings or stamps near the signatures.

ART. 5 - TESSERINO IDENTIFICATIVO

Le parti convengono di invitare gli organi della Cassa Edile a disporre affinché il tesserino identificativo di cui alla legge n. 248/2006 e s.m.i. venga prodotto dalle strutture della stessa Cassa. Analogamente, le imprese facenti parte di ANCE Pordenone utilizzeranno, in via ordinaria e salvo impedimenti oggettivi, le tessere prodotte dalla Cassa Edile.

Le tessere dovranno riportare tutte le indicazioni previste dall'art. 5 della L. 136/2010 e dell'art. 18 del D.Lgs 81/2008.

Qualora dovesse variare il contenuto della tessera in funzione di future modificazioni normative, la Cassa Edile sarà invitata ad adeguarvisi, salvo impedimenti oggettivi.



Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'S' at the top right, and a signature with 'R. Seer' and '11' below it.

ART. 6 – PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI

Fermo restando l'impianto delle prestazioni extracontrattuali attualmente in essere, le parti, anche in considerazione della necessità di rendere il comparto edile maggiormente appetibile alle nuove leve, convengono di invitare gli Organi della Cassa Edile di Pordenone a valutare, compatibilmente con le risorse disponibili, la possibilità di estendere i benefici delle prestazioni sanitarie attualmente in atto, in via sperimentale e con decorrenza compatibile con gli esercizi della Cassa Edile, anche in favore del coniuge fiscalmente a carico del soggetto avente diritto.


Al termine della fase di sperimentazione, coincidente con la durata del presente integrativo, le parti, sentiti gli organi gestionali della Cassa Edile, valuteranno le decisioni da adottarsi al fine di garantire il corretto equilibrio economico della gestione delle prestazioni sanitarie erogate dalla Cassa Edile.



12

ART. 7 - PRESENTAZIONE DOCUMENTI IN CASSA EDILE

Al fine di attivare un percorso volto a rendere omogenee le modalità e le tempistiche per la produzione della documentazione necessaria all'autorizzazione delle prestazioni nelle province del Friuli Venezia Giulia e, possibilmente, anche del Veneto, le parti convengono di invitare gli Organi della Cassa Edile di Pordenone ad assumere, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, ogni iniziativa con le Casse Edili limitrofe volta a razionalizzare ed omologare le procedure in argomento.



Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'M' and a signature that appears to be 'Rosen'.


ART. 8 – CARENZA MALATTIA – INFORTUNIO SUL LAVORO

A titolo sperimentale, per la durata del presente contratto, al cui termine saranno valutati i relativi effetti, le parti concordano l'integrazione al 100% del trattamento malattia nel periodo di carenza di cui all'art. 26 del c.c.n.l., qualora l'evento abbia una durata pari ad almeno 5 giorni ed inizio in data 1° gennaio 2013 o successiva.

Il rimborso a carico della Cassa Edile è determinato nella misura stabilita dall'ALLEGATO E) al c.c.n.l. 18.06.2008, punto 1), comma 3), lettera b).

Al termine del periodo sperimentale le parti dovranno verificare, sulla base delle prestazioni erogate, l'equilibrio economico in relazione alla complessiva gestione della Cassa Edile. Sulla base di tali verifiche le parti decideranno eventuali ulteriori proroghe, i cui presupposti dovranno comunque essere verificati di anno in anno.

Relativamente agli infortuni sul lavoro, considerate le difficoltà dell'Inail a liquidare mensilmente l'indennità di infortunio, il datore di lavoro garantirà le spettanze a carico dell'Ente assicuratore, il quale successivamente provvederà a liquidare direttamente all'impresa quanto anticipato mediante la convenzione prevista dall'art. 70 del T.U. n. 1124/65.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including a large signature at the bottom left, a signature at the top right, and several smaller initials or signatures in the center and right. The handwriting is cursive and somewhat stylized.

Spett.le

INAIL

Sede Provinciale di _____

Alla C.A. del Direttore

Data _____

Oggetto: **Richiesta di autorizzazione all'anticipazione delle prestazioni indennitarie ai sensi dell'art. 70 T.U. sull'assicurazione infortuni approvato con D.P.R. 30/6/1965, n. 1124.**

La scrivente Ditta _____ intestataria presso codesta Sede provinciale delle posizioni assicurative n. _____


visto quanto disposto dall'Intesa siglata in data 22 maggio 2002 tra il Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Complementari della Provincia di Pordenone e la F.L.C. Provinciale che prevede, come da stralcio testuale che si allega, a carico del datore di lavoro l'obbligo di erogare direttamente al lavoratore infortunato anche le prestazioni di competenza dell'Ente,

CHIEDE

a codesto rispettabile Istituto, di essere autorizzata ai sensi dell'art. 70 del Testo Unico sull'assicurazione infortuni e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, ad anticipare ai propri dipendenti le prestazioni indennitarie per inabilità temporanea assoluta, con successiva domiciliazione ed intestazione diretta alla scrivente degli assegni liquidati per le predette prestazioni da parte di codesto Istituto.

Confidando in un positivo accoglimento dell'istanza e restando a disposizione per ogni chiarimento, porge i più distinti saluti.

TIMBRO E FIRMA

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including a large stylized signature at the top right, a signature in the middle right, and several initials or smaller signatures at the bottom left and bottom right.

ART. 9 – TRASPORTO AI CANTIERI

Al fine di aggiornare le pattuizioni contrattuali in materia di trasporto ai cantieri, di cui ai contratti integrativi provinciali 14 novembre 1980, 4 agosto 1989, 12 dicembre 1997, 31 ottobre 2002 e 20 giugno 2006 le parti concordano che, a decorrere dal 1° dicembre 2012, si applichi la seguente disciplina.

Con l'intento di esercitare un'azione promozionale verso l'uso dei servizi di trasporto pubblico da parte del lavoratore edile della provincia di Pordenone, a decorrere dal 1° dicembre 2012, è dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi ai cantieri di lavoro dove via via presta la sua opera.

Il concorso è misurato come segue:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) al lavoratore domiciliato ad una distanza dal cantiere di lavoro fino a 5 km. | €1,50 lordi giornalieri; |
| b) da oltre 5 km. fino a 15 km. | € 3,00 lordi giornalieri; |
| c) oltre 15 km. | € 3,50 lordi giornalieri. |

I valori giornalieri sopra indicati si intendono riferiti a giornate di presenza.


Nel caso in cui l'impresa provveda con mezzi propri al trasporto sul luogo di lavoro dell'operaio da essa dipendente, ovvero lo stesso non intenda usufruire di detto servizio, non è dovuta alcuna indennità salvo € 0,13, comunque da erogarsi.

Ai fini del computo delle distanze, il cantiere di lavoro equivale al punto nel quale l'operaio è prelevato dal mezzo dell'impresa.

Sugli importi di cui sopra non vanno computate le percentuali di cui agli artt. 5 e 18 del c.c.n.l. 18 giugno 2008, in quanto nella loro determinazione è stato tenuto conto delle relative maggiorazioni.

Resta inteso che a livello aziendale, in situazioni di distanze particolari o eccezionali, potranno essere concordate, di volta in volta, modalità di indennizzo spese diverse dal presente articolo.

Sono fatte salve le clausole di miglior favore e sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto allo stesso titolo nelle imprese.



NOTA A VERBALE

Ai fini del presente articolo, le parti precisano che per "presenza" si intende anche la sola presenza in cantiere, quando l'attività lavorativa sia impedita da cause che hanno rilevanza ai fini dell'intervento della CIG.




Handwritten signatures and initials, including the name "Im ed" and "R. Scuri".

ART. 10 – LAVORI FUORI ZONA E MENSA

- A) Al fine di aggiornare le pattuizioni contrattuali in materia di lavori fuori zona, di cui ai contratti integrativi provinciali 14 febbraio 1978, 4 agosto 1989, 12 dicembre 1997, 31 ottobre 2002 e 20 giugno 2006 e le parti concordano che dal 1° dicembre 2012 si applichi la seguente disciplina.
- 1) L'indennità per lavori fuori zona dovuta ai sensi dell'art. 21 del c.c.n.l. 18 giugno 2008, è fissata nelle percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del contratto sopra citato, quando l'operaio viene comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello di prima assunzione:

- fino a 25 km.	15%
- oltre 25 km. fino a 50 km.	20%
- oltre 50 km.	23%
 - 2) Le distanze verranno computate dal confine del Comune, sede del cantiere di prima assunzione.
 - 3) Le percentuali sopra specificate sostituiscono quelle previste dal vigente c.c.n.l..
 - 4) In caso di pernottamento in luogo, oltre al rimborso spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative - ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria - l'impresa riconoscerà all'operaio un'indennità nella misura forfettaria di € 10,85 lordi, per ogni giornata di effettivo lavoro. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla indennità di cui al 1° punto del presente articolo ed è comunque tenuto al rispetto dell'orario contrattuale di lavoro.
- B) Per i viaggi di andata e ritorno di trasferta con pernottamento, spetta agli operai una diaria di trasferta pari al 50% della retribuzione oraria di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. 18 giugno 2008 per il tempo impiegabile in condizioni normali.
- C) Tale diaria per la giornata del rientro sostituisce l'indennità di cui al 1° punto del presente articolo. L'operaio che percepisce la diaria di cui al primo punto del presente articolo ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
- D) L'indennità di cui al 1° punto del presente articolo non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui effettivo vantaggio.
- E) All'operaio comandato alla guida dell'automezzo adibito al trasporto degli operai ai cantieri fuori zona, l'impresa a decorrere dal 1 dicembre 2012 riconoscerà una indennità di guida mensile di € 37,96 lordi, rapportati alle giornate di effettiva attività di guida.



- F) Su tali importi non vanno computate le percentuali di cui agli artt. 5 e 18 del c.c.n.l. 18 giugno 2008, in quanto nella loro determinazione è stato tenuto conto delle relative maggiorazioni. Inoltre, tali importi non rilevano ai fini del T.F.R..
- G) Resta, altresì, convenuto che i mezzi messi a disposizione dalle imprese saranno dotati di tutte le assicurazioni di legge e che, in caso di incidente con provvedimento di ritiro della patente, all'operaio comandato alla guida dell'automezzo adibito al trasporto degli operai ai cantieri fuori zona è comunque garantito il posto di lavoro, esclusa l'accertata volontà del dolo.

PRIMA DICHIARAZIONE A VERBALE

In caso di controversia in merito alla determinazione delle distanze le parti convengono di assumere come distanza il percorso più breve, in un solo senso, dal confine del Comune al cantiere.

SECONDA DICHIARAZIONE A VERBALE

Resta inteso che qualsiasi trattamento attualmente corrisposto a titolo di trasferta o, in senso più estensivo, a compenso del disagio e/o del tempo perso per il trasporto, viene assorbito fino a decorrenza della nuova normativa.

TERZA DICHIARAZIONE A VERBALE

Il calcolo dell'indennità di guida, in caso di parziale attività durante il mese, sarà così effettuato:

Indennità = € 37,96: giorni lavorativi teorici x giorni di effettiva guida.

QUARTA DICHIARAZIONE A VERBALE

Per quanto concerne la regolamentazione dei servizi mensa, le parti confermano la validità ed efficacia dell'allegato Accordo del 14/04/1998 (Allegato 1).




19

ART. 11 – SEDE DI LAVORO E TRASFERTA

Ai fini dell'erogazione dei trattamenti di trasferta previsti dall'articolo 10 si precisa quanto segue: viene intesa quale sede abituale di lavoro la sede dell'impresa qualora l'operaio assunto per la durata di uno specifico cantiere prosegua il rapporto di lavoro con l'impresa dopo la cessazione del cantiere stesso.

Resta confermato quanto previsto dal punto D) del predetto articolo.



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the left, several smaller signatures in the center and right, and a signature at the bottom right.

ART. 12 – LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Ad integrazione della declaratoria contenuta nell'art. 20 del c.c.n.l. vengono riconosciute le condizioni di "lavori speciali disagiati" per gli operai addetti alle seguenti mansioni:


- o) lavori eseguiti da lavoratori che operano con i piedi immersi nel calcestruzzo con profondità superiore a 20 cm;
- p) lavori eseguiti con l'ausilio di tecniche alpinistiche eseguiti con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi mobili;
- q) lavori stradali di bitumazione, limitatamente ai soli operai addetti alla manipolazione di conglomerati bituminosi a caldo, alla spalmatura ed alla spruzzatura.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo pertanto si conviene di integrare quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. con la seguente tabella:

	<i>Perc. Oraria</i>
<i>o) lavori eseguiti da lavoratori che operano con i piedi immersi nel calcestruzzo con profondità superiore a 20 cm;</i>	16%
<i>p) lavori eseguiti con l'ausilio di tecniche alpinistiche eseguiti con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi mobili;</i>	10%
<hr/>	
<i>q) lavori stradali di bitumazione, limitatamente ai soli operai addetti alla manipolazione di conglomerati bituminosi a caldo, alla spalmatura ed alla spruzzatura</i>	
indennità oraria lorda	€ 0,49.

Al lavoratore adibito a "lavori speciali disagiati" verrà consegnato mensilmente uno stampato nel quale, da un lato è riportato l'elenco dei lavori disagiati di cui all'art. 20 del c.c.n.l. 18 giugno 2008, integrato con le lavorazioni introdotte dal presente articolo, dall'altro, il prospetto delle ore svolte giornalmente dal lavoratore.

Sarà cura del lavoratore concordare con l'impresa le modalità di registrazione, di tenuta e di consegna del modulo in argomento.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.


**INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI
(ART. 20 del CCNL ANCE-INDUSTRIA)**

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 e, per gli operai lavoratori a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:

LAVORI VARI (GRUPPO A)	Tabella Unica Nazionale percentuale
oraria	
A) Lavori eseguiti sotto la pioggia ovvero quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)	4%
B) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra di martelli)	5%
C) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango	5%
D) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe	8%
E) Lavori di demolizione di strutture pericolanti	16%
F) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.)	16%
G) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 metri	17%
H) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità sup. a 3 metri	20%
I) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti	21%
L) Lavori in pozzi neri preesistenti	27%
Indennità di alta montagna:	
M) Per lavori eseguiti da 750 a 1000 metri:	7%
N) Per lavori eseguiti oltre 1000 metri:	10%
O) Lavori eseguiti da lavoratori che operano con i piedi immersi nel calcestruzzo con profondità superiore a 20 cm	16%
P) Lavori eseguiti con l'ausilio di tecniche alpinistiche eseguiti con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi mobili	10%
Q) Lavori stradali di bitumazione, limitatamente ai soli operai addetti alla manipolazione di conglomerati bituminosi a caldo, alla spalmatura ed alla spruzzatura	16%

indennità oraria lorda € 0,49

N.B. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede ulteriori indennità per i lavori disagiati del gruppo A. Sono altresì previste indennità per lavori eseguiti in galleria (gruppo B), per lavori in cassoni ad aria compressa (gruppo C) e lavori marittimi (gruppo D).
L'impresa dovrà farsi carico di informare il lavoratore dell'indennità spettante per il lavoro disagiato, se non espressamente descritto dal presente modulo.



LAVORATORE _____
 MESE _____ ANNO _____
 CANTIERI _____

Giorno																					
	lavoro eseguito:																				
	ore eseguite n°:																				
	lavoro eseguito:																				
	ore eseguite n°:																				
	lavoro eseguito:																				
	ore eseguite n°:																				
	lavoro eseguito:																				
	ore eseguite n°:																				
	lavoro eseguito:																				
	ore eseguite n°:																				
	lavoro eseguito:																				
	ore eseguite n°:																				
	lavoro eseguito:																				
	ore eseguite n°:																				
	lavoro eseguito:																				
	ore eseguite n°:																				
	lavoro eseguito:																				
	ore eseguite n°:																				
	lavoro eseguito:																				
	ore eseguite n°:																				
	lavoro eseguito:																				
	ore eseguite n°:																				
	lavoro eseguito:																				
	ore eseguite n°:																				

FIRMA DEL LAVORATORE

* Alla voce lavoro eseguito, segnare con la lettera corrispondente all'indennità descritta sul retro pagina. Sarà cura del lavoratore restituire il presente modulo direttamente all'impresa.

[Handwritten signatures and initials]

ART. 13 – CONTRATTAZIONE DI ANTICIPO

Si provvederà ad attivare la procedura di concertazione preventiva in presenza di opere pubbliche di grandi dimensioni, secondo i criteri indicati nell'art. 113 del c.c.n.l. 18 giugno 2008.

L'accordo di cui al presente articolo, accedente a lavori di grandi dimensioni incidenti su più province, al quale partecipano le Associazioni Nazionali che hanno stipulato il c.c.n.l. 18 giugno 2008, le Territoriali interessate e le imprese aggiudicatarie dell'opera, è sostitutivo della contrattazione integrativa provinciale per le materie in esso disciplinate.

L'accordo in argomento attiene ai profili logistici del cantiere, ai rapporti con gli organismi paritetici di settore, alla sicurezza, alla disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione.

Nella provincia di Pordenone l'accordo di cui al presente articolo si applica nell'ambito di cantieri i cui lavori superano 20 milioni di euro.

In caso di opere di particolare rilevanza socio-economica, il cui importo dei lavori non superi la soglia sopra citata, le parti potranno comunque incontrarsi al fine di valutare la sussistenza dei presupposti e delle necessità sulla cui scorta si rende opportuna l'eventuale concertazione preventiva di cui al comma 1.




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized 'S' at the top right, and several other signatures below it, including one that appears to be 'M. de' and another that appears to be 'P. de'.

ART. 14 – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA APE

Visto l'art. 14 del precedente contratto integrativo provinciale in ordine alla determinazione della contribuzione destinata all'APE, le parti concordano che, in occasione degli incontri di concertazione di cui all'art. 1, sarà valutato l'equilibrio economico del fondo APE in relazione all'entità complessiva delle relative contribuzioni.

Viene inoltre confermato che, qualora all'impresa sia revocata la norma premiale di cui all'art. 4 del Contratto Collettivo Provinciale del Lavoro del 2006, la corrispondente quota sarà versata alla gestione Cassa Edile.



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature at the top right, a signature with 'A' below it, a signature with 'S' below it, a signature with 'P' below it, a signature with 'R' below it, a signature with 'M' below it, and a signature with '25' below it.

ART. 15 – SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO




In presenza di particolari situazioni personali del lavoratore, su sua richiesta, le parti firmatarie valuteranno l'opportunità di invitare le imprese dalle quali questi lavoratori dipendono a sospendere il rapporto di lavoro oltre i termini contrattualmente previsti, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including the worker and the employer.


ART. 16.1 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE –
OPERAI

1. In conformità alle previsioni contenute negli artt.12, 38 e 46 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, è concordata l'istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Pordenone e a livello aziendale. Nel periodo di validità del presente Contratto Integrativo Provinciale, considerata la grave crisi del settore dell'edilizia, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello occupazionale, l'Elemento Variabile della Retribuzione è stabilito nella misura del 3% sui minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2010. L'E.V.R. verrà definito annualmente a consuntivo previa verifica dell'andamento degli indicatori come di seguito illustrato, ed erogato successivamente alla predetta verifica in quote mensili.
2. L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L., ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
3. Le Parti sociali provinciali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, determinano annualmente, a consuntivo, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri provinciali e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.
4. Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, sono utilizzati gli indicatori previsti dal C.C.N.L. relativi alla provincia di Pordenone. Il quinto indicatore determinato a livello territoriale dalle Parti sociali provinciali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è individuato nel numero delle ore complessive di CIG (ordinaria, straordinaria e in deroga) rilevate dall'INPS e attinenti ai soli operai Industria ed Artigianato.
5. L'incidenza ponderale dei cinque indicatori è stabilita nelle seguenti percentuali:
 - a. Numero lavoratori iscritti, corrispondente al numero dei lavoratori movimentati annui, alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone: 20%
 - b. Monte salari denunciato alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone: 20%
 - c. Ore denunciate alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone (depurate delle ore relative a cassa integrazione): 20%
 - d. Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'ISTAT per la Provincia di Pordenone: 20%
 - e. Numero delle ore complessive di CIG (ordinaria, straordinaria e in deroga) rilevate dall'INPS e attinenti ai soli operai Industria ed Artigianato: 20%.I dati relativi agli indicatori di cui alle precedenti lettere a), b) e c) verranno forniti dalla Cassa Edile della Provincia di Pordenone. Il dato relativo alla lettera d) verrà acquisito dall'ISTAT. Il dato di cui alla lettera e) verrà acquisito dall'INPS.
6. Le medesime Parti sociali provinciali procedono annualmente al raffronto degli

 2009/27

indicatori/parametri provinciali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

7. Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento, per ogni singolo indicatore/parametro, dovrà essere considerato l'ultimo dato annuale consolidato e disponibile ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente per ogni singolo indicatore/parametro è costituito dai tre analoghi dati annuali precedenti all'ultimo.
8. Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è riconosciuto e determinato qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per almeno due degli indicatori/parametri considerati.
9. L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è determinato, per gli operai, nella misura pari al 3% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2010, per tutta la validità del presente contratto, qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori/parametri considerati.
10. Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tutti gli indicatori/parametri considerati, ma dovesse comunque risultare per almeno due degli stessi, il predetto importo è ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulta una variazione pari o positiva, e comunque non inferiore alla misura del 30%.
11. Le Parti sociali provinciali si incontrano con cadenza annuale per la verifica degli indicatori/parametri e il calcolo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, in conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.
12. L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) verrà corrisposto in quote mensili.
13. Accertato l'importo annuo dell'EVR provinciale come previsto al comma 11, ogni impresa verificherà se e in che misura è tenuta a corrisponderlo, in base all'andamento dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:
 - i. ore denunciate in Cassa Edile così come definite al precedente comma 5 lettera c;
 - ii. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.
14. Per le imprese con soli impiegati, l'indicatore/parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
15. L'impresa confronta tali indicatori/parametri aziendali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente, secondo le modalità indicate al precedente comma 7 per il calcolo degli indicatori/parametri provinciali.
16. All'esito del predetto confronto, qualora l'azienda presenti:
 - a) variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali entrambe pari o positive, è tenuta ad erogare l'EVR, nella misura annualmente determinata a

A series of handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. On the right side, there are several large, stylized signatures, including one that appears to be 'G' and another that looks like 'R'. Below these, there are smaller initials, possibly 'lu' and 'p'. At the bottom center, there are several more signatures, including one that clearly shows the number '28'.

livello provinciale come stabilito dal comma 11 e in quote mensili come indicato al comma 12.

- b) variazioni pari o positive per uno solo dei due suddetti indicatori/parametri aziendali, è tenuta ad erogare l'EVR nella misura minima provinciale (30% dell'EVR stabilito) più il 50% dell'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinato in via definitiva a livello provinciale che eccede la precedente misura minima;
- c) variazioni negative per entrambi i due suddetti indicatori/parametri aziendali, non è tenuta ad erogare l'EVR.

17. Qualora l'azienda si trovi nelle condizioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma verrà attivata la seguente procedura:

- l'impresa renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;
- la suddetta Associazione e/o la predetta Cassa Edile informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate o, per le imprese aventi solo impiegati, del libro unico del lavoro.

18. Le Parti sociali provinciali, comunicano anche mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile:

- a) l'esito della verifica e del calcolo annuale dell'elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale di cui al precedente comma 11;
- b) l'importo mensile dell'elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) determinato in via definitiva a livello provinciale da corrispondersi da parte delle imprese che, dopo la verifica prevista dai commi 13, 14 e 15, si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) o b) del comma 16;
- c) il periodo di decorrenza e di validità delle predette corresponsioni.

19. Le imprese di nuova costituzione devono corrispondere, gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura mensile determinata in via definitiva a livello provinciale, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali anche mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile della Provincia di Pordenone, relativamente all'anno di costituzione. Successivamente l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali scopi e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

20. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), la frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

21. Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.

**ART. 16.2 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE –
IMPIEGATI**

1. In conformità alle previsioni contenute negli artt.12, 38 e 46 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, è concordata l'istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Pordenone e a livello aziendale. Nel periodo di validità del presente Contratto Integrativo Provinciale, considerata la grave crisi del settore dell'edilizia, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello occupazionale, l'Elemento Variabile della Retribuzione è stabilito nella misura del 3% sui minimi di stipendio mensile in vigore alla data del 1° gennaio 2010. L'E.V.R. verrà definito annualmente a consuntivo previa verifica dell'andamento degli indicatori come di seguito illustrato, ed erogato successivamente alla predetta verifica in quote mensili.
2. L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L., ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
3. Le Parti sociali provinciali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, determinano annualmente, a consuntivo, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri provinciali e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.
4. Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, sono utilizzati gli indicatori previsti dal C.C.N.L. relativi alla provincia di Pordenone. Il quinto indicatore determinato a livello territoriale dalle Parti sociali provinciali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è individuato nel numero delle ore complessive di CIG (ordinaria, straordinaria e in deroga) rilevate dall'INPS e attinenti ai soli operai Industria ed Artigianato.
5. L'incidenza ponderale dei cinque indicatori è stabilita nelle seguenti percentuali:
 - a. Numero lavoratori iscritti, corrispondente al numero dei lavoratori movimentati annui, alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone: 20%
 - b. Monte salari denunciato alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone: 20%
 - c. Ore denunciate alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone (depurate delle ore relative a cassa integrazione): 20%
 - d. Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'ISTAT per la Provincia di Pordenone: 20%
 - e. Numero delle ore complessive di CIG (ordinaria, straordinaria e in deroga) rilevate dall'INPS e attinenti ai soli operai Industria ed Artigianato: 20%.

I dati relativi agli indicatori di cui alle precedenti lettere a), b) e c) verranno forniti dalla Cassa Edile della Provincia di Pordenone. Il dato relativo alla lettera d) verrà acquisito dall'ISTAT. Il dato di cui alla lettera e) verrà acquisito dall'INPS.


30


6. Le medesime Parti sociali provinciali procedono annualmente al raffronto degli indicatori/parametri provinciali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.
7. Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento, per ogni singolo indicatore/parametro, dovrà essere considerato l'ultimo dato annuale consolidato e disponibile ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente per ogni singolo indicatore/parametro è costituito dai tre analoghi dati annuali precedenti all'ultimo.
8. Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è riconosciuto e determinato qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per almeno due degli indicatori/parametri considerati.
9. L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è determinato, per gli impiegati, nella misura pari al 3% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2010, per tutta la validità del presente contratto, qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori/parametri considerati.
10. Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tutti gli indicatori/parametri considerati, ma dovesse comunque risultare per almeno due degli stessi, il predetto importo è ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulta una variazione pari o positiva, e comunque non inferiore alla misura del 30%.
11. Le Parti sociali provinciali si incontrano con cadenza annuale per la verifica degli indicatori/parametri e il calcolo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, in conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.
12. L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) verrà corrisposto in quote mensili.
13. Accertato l'importo annuo dell'EVR provinciale come previsto al comma 11, ogni impresa verificherà se e in che misura è tenuta a corrisponderlo, in base all'andamento dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:
 - i. ore denunciate in Cassa Edile così come definite al precedente comma 5 lettera c;
 - ii. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.
14. Per le imprese con soli impiegati, l'indicatore/parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
15. L'impresa confronta tali indicatori/parametri aziendali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente, secondo le modalità indicate al precedente comma 7 per il calcolo degli indicatori/parametri provinciali.
16. All'esito del predetto confronto, qualora l'azienda presenti:
 - a. variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali entrambe pari o positive, è tenuta ad erogare l'EVR nella misura annualmente determinata a



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a date stamp '31'.

livello provinciale come stabilito dal comma 11 e in quote mensili come indicato al comma 12.

- b. variazioni pari o positive per uno solo dei due suddetti indicatori/parametri aziendali, è tenuta ad erogare l'EVR nella misura minima provinciale (30% dell'EVR stabilito) più il 50% dell'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinato in via definitiva a livello provinciale che eccede la precedente misura minima;
- c. variazioni negative per entrambi i due suddetti indicatori/parametri aziendali, non è tenuta ad erogare l'EVR.
17. Qualora l'azienda si trovi nelle condizioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma verrà attivata la seguente procedura:
- l'impresa renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;
 - la suddetta Associazione e/o la predetta Cassa Edile informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate o, per le imprese aventi solo impiegati, del libro unico del lavoro.
18. Le Parti sociali provinciali, comunicano anche mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile:
- a. l'esito della verifica e del calcolo annuale dell'elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale di cui al precedente comma 11;
- b. l'importo mensile dell'elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) determinato in via definitiva a livello provinciale da corrispondersi da parte delle imprese che, dopo la verifica prevista dai commi 13, 14 e 15, si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) o b) del comma 16;
- c. il periodo di decorrenza e di validità delle predette corresponsioni.
19. Le imprese di nuova costituzione devono corrispondere, gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura mensile determinata in via definitiva a livello provinciale, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali anche mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile della Provincia di Pordenone, relativamente all'anno di costituzione. Successivamente l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali scopi e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
20. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), la frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
21. Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.



ART. 17 – DECORRENZA E DURATA

Le parti concordano che le disposizioni del presente contratto entreranno in vigore a decorrere dal 1° dicembre 2012, ad eccezione dell'articolo 6 - Prestazioni extra contrattuali la cui decorrenza sarà vincolata a quanto stabilito dallo stesso articolo e dell'articolo 8 - Carenza malattia - Infortunio sul lavoro la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2013.

Il presente Accordo scadrà il 31 dicembre 2013.

SINDACATO RANNO

Per Orl




Giovanni Pace



Antonio Dell'...

Ennio Oreste



Allegato 1

L'anno 1998 , addì 14 aprile in Pordenone

tra

- il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI ED IMPRENDITORI COMPLEMENTARI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE, rappresentato dal suo Presidente "pro tempore" geom. Giovanni PAVAN, assistito dal geom. Roberto MICELI

e

- il Sindacato Provinciale F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. della Camera Confederale del Lavoro di Pordenone, rappresentato dai Sigg.: Daniele ROVIANI, Claudio PETTOVELLO e Mauro BISARO
- il Sindacato Provinciale F.I.L.C.A. dell'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L. di Pordenone, rappresentato dai Sigg.: Daniele MORASSUT e Bruno MINUTTI
- il Sindacato Provinciale Fe.N.E.A.L. della Camera Sindacale Provinciale della U.I.L. di Pordenone, rappresentato dal Sig. Giuseppe D'ANTONIO

come convenuto all'atto della stipula del Contratto Collettivo di Lavoro 12 dicembre 1997, Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini stipulato in Roma il 5 luglio 1995, viene concordato quanto segue.



The image shows several handwritten signatures in black ink. There are five distinct signatures scattered across the lower half of the page. One is on the far left, another is in the center, and there are two on the right side, one above the other. The signatures are stylized and difficult to read as specific names.

MENSA

Al fine di consentire una corretta applicazione delle pattuizioni contrattuali in materia di mensa, di cui ai Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro 14 novembre 1980 e 12 dicembre 1997, di seguito viene riepilogata la normativa in vigore dal 1° aprile 1998, che le parti in sede di negoziazione confermano essere ispirata e collimante con quanto forma il disposto di cui al D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, le cui previsioni si intendono qui integralmente richiamate.

Nell'intento di migliorare le condizioni di lavoro nel settore dell'edilizia, le imprese provvederanno affinché nei loro cantieri o in altro ambiente idoneo di loro scelta nelle immediate vicinanze a partire dall'1.04.1998 possa essere consumato un pasto caldo composto da un primo piatto, secondo piatto, contorno, pane e bevanda.

Considerate le obiettive difficoltà esistenti a causa delle peculiarità del settore si conviene di fornire il pasto di cui al precedente comma in una delle seguenti forme alternative:

- a) mensa da realizzare qualora si riscontri la compatibilità economica dell'istituzione del servizio e quando vi aderiscano più di n. 50 operai dell'impresa stessa;
- b) ricorso a servizi esterni mediante l'utilizzo di centri di cottura interaziendali, anche gestiti da Enti pubblici;
- c) fornitura del piatto caldo tramite ditte specializzate nella fornitura di pasti da asporto;
- d) pubblici esercizi con i quali le imprese stipulino idonee convenzioni o contratti di somministrazione.

Nel caso in cui queste soluzioni, a giudizio dell'impresa, non fossero realizzabili, l'impresa provvederà a fornire il pasto caldo attraverso altre soluzioni idonee.

All'operaio che non accetta il servizio in uno dei modi offerti dall'impresa non spetta alcuna indennità.



Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto allo stesso titolo nelle imprese.

Gli impiegati dislocati e operanti nel cantiere potranno usufruire dello stesso servizio offerto agli operai.

Letto, approvato e sottoscritto.

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI

.....
Giuseppe

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

.....
Giuseppe *Stroli*

F.I.L.C.A. - C.I.S.L.

.....
Stroli *Minuti Bruno*

Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

.....
Stroli

**VERBALE DI
VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI INDICATORI PROVINCIALI
E DI DETERMINAZIONE DELL'E.V.R.**

Addì 15 novembre 2012, in Pordenone,

- l'Associazione dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pordenone – ANCE Pordenone

e, in ordine alfabetico,

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L. - Sindacato della provincia di Pordenone, aderente alla Unione Italiana del Lavoro U.I.L.,
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini – F.I.L.C.A. – Sindacato della provincia di Pordenone, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L.,
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive – F.I.L.L.E.A – Sindacato della provincia di Pordenone, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L.,

(d'ora in poi tutte assieme Parti Sociali provinciali)

si sono riunite per gli adempimenti previsti dall'articolo 38, terzo comma, lettera f), del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso, e dagli articoli 16.1 e 16.2 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 15.11.2012, i quali prevedono che, ai fini della determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), le Parti sociali provinciali si incontrano con cadenza annuale per:

- la verifica degli indicatori/parametri provinciali;
- il calcolo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, in conformità alle previsioni contenute negli artt. 38, nonché 12 e 46, del C.C.N.L. 18.06.2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19.04.2010 per il rinnovo dello stesso.

Constatato che:

1. ai sensi del comma 7 degli artt. 16.1 e 16.2 del contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto il 15.11.2012, per gli indicatori/parametri provinciali previsti dal contratto di cui sopra l'ultimo dato annuale consolidato e disponibile ed i due precedenti sono:
 - a. Numero lavoratori iscritti, corrispondente al numero dei lavoratori movimentati annui, alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone: 2010, 2009, 2008
 - b. Monte salari denunciato alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone: 2010, 2009, 2008
 - c. Ore denunciate alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone (depurate delle ore relative a cassa integrazione): 2010, 2009, 2008
 - d. Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'ISTAT per la Provincia di Pordenone: 2008, 2007, 2006
 - e. Numero delle ore complessive di CIG (ordinaria, straordinaria e in deroga) rilevate dall'INPS e attinenti ai soli operai Industria ed Artigianato: 2010, 2009, 2008;

2. dunque i trienni da porre a confronto, ai sensi del comma 7 degli artt. 16.1 e 16.2 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro sottoscritto il 15.11.2012, sono:


- a) TRIENNI 2008-2009-2010 VS 2007-2008-2009 PER L'INDICATORE/PARAMETRO Numero lavoratori iscritti, corrispondente al numero dei lavoratori movimentati annui, alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone;
- b) TRIENNI 2008-2009-2010 VS 2007-2008-2009 PER L'INDICATORE/PARAMETRO Monte salari denunciato alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone;
- c) TRIENNI 2008-2009-2010 VS 2007-2008-2009 PER L'INDICATORE/PARAMETRO Ore denunciate alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone (depurate delle ore relative a cassa integrazione);
- d) TRIENNI 2006-2007-2008 VS 2005-2006-2007 PER L'INDICATORE/PARAMETRO Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'ISTAT per la Provincia di Pordenone;
- e) TRIENNI 2008-2009-2010 VS 2007-2008-2009 PER L'INDICATORE/PARAMETRO Numero delle ore complessive di CIG (ordinaria, straordinaria e in deroga) rilevate dall'INPS e attinenti ai soli operai Industria ed Artigianato;

3. l'esito dei confronti di cui al precedente punto 2 sono i seguenti:

- a) il numero medio di lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone nel triennio 2008-2010 ha registrato una flessione del -7,2% rispetto allo stesso dato del triennio 2007-2009;
- b) il monte salari medio denunciato alla Cassa Edile della Provincia di Pordenone nel triennio 2008-2010 ha registrato una flessione del -4,5% rispetto allo stesso dato del triennio 2007-2009;
- c) il valore medio delle ore denunciate presso la Cassa Edile della Provincia di Pordenone nel triennio 2008-2010 ha registrato una flessione del -7,9% rispetto allo stesso dato del triennio 2007-2009;
- d) il valore aggiunto medio del settore delle costruzioni individuato dall'Istat per la Provincia di Pordenone nel triennio 2006-2008 ha registrato una flessione del -1,0% rispetto allo stesso dato del triennio 2005-2007;
- e) il valore medio delle ore complessive di CIG (ordinaria, straordinaria ed in deroga) rilevata dall'INPS e attinenti ai soli operai industria e artigianato nel triennio 2008-2010 ha registrato un aumento del +43,2% rispetto allo stesso dato del triennio 2007-2009.

Rilevato che

- le specifiche incidenze ponderali di ciascun indicatore/parametro sono state stabilite dagli articoli 16.1 e 16.2 del Contratto Integrativo Provinciale nella misura pari al 20% ciascuna, la verifica per la determinazione dell'E.V.R. comporta i risultati sintetizzati nel seguente quadro sinottico



VERIFICA ANDAMENTO INDICATORI/PARAMETRI CON RIFERIMENTO AI DATI DELL'ULTIMO ANNO DISPONIBILE				
Verifica 2011 per EVR erogabile nel corso del 2012				
	Peso ponderale	Triennio di riferimento	Confronto tra le medie dei trienni	Segno dell'indicatore
Numero lavoratori iscritti in CE	20,00	2008-2009-2010 vs	5.037	negativo
		2007-2008-2009	5.429	
Monte salari denunciato in CE	20,00	2008-2009-2010 vs	46.303.221	negativo
		2007-2008-2009	48.496.981	
Ore denunciate in CE	20,00	2008-2009-2010 vs	4.794.398	negativo
		2007-2008-2009	5.206.641	
Valore aggiunto	20,00	2006-2007-2008 vs	289	negativo
		2005-2006-2007	292	
Ore complessive di CIG	20,00	2008-2009-2010 vs	335.381	negativo
		2007-2008-2009	234.142	
ESITO VERIFICA		EVR NON EROGABILE		

Tutto ciò premesso, constatato e rilevato, le parti sociali provinciali danno atto che:

- nessuno dei cinque indicatori/parametri considerati presentano una variazione pari o positiva;
- pertanto, non essendo stata raggiunta una variazione pari o positiva per almeno due degli indicatori/parametri considerati, ai sensi del comma 10 degli art. 16.1 e 16.2 del Contratto Integrativo Provinciale l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza 2011 non sarà erogabile nel corso del 2012;
- l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinato in via definitiva a livello provinciale è dunque pari ad euro 0.

Le Parti sociali provinciali comunicheranno quanto sopra indicato alla Cassa Edile della provincia di Pordenone, anche ai fini della pubblicazione nel sito internet dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. ANCE Pordenone

p. Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

p. F.I.L.C.A. - C.I.S.L.

p. F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]